

Diritto di famiglia. Con la nuova legge partecipano alla comunione e non sarà più possibile liquidare la loro quota in denaro

Successioni, figli naturali tutelati

Cancellata dal Codice civile la possibilità di commutazione

Angelo Busani

La riforma varata ieri l'altro dalla Camera in via definitiva sul riconoscimento dei **figli naturali** porta con sé inevitabili ricadute sotto il profilo ereditario. La novità più rilevante è quella relativa al cosiddetto "diritto di commutazione", che era la principale differenza nel trattamento successorio tra figli legittimi e figli naturali: infatti, ex articolo 537, comma 2, del codice civile, «i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice valutate le circostanze personali e patrimoniali».

Ebbene, nonostante si tratti di una norma che non è stata for-

malmente abrogata, essa dovrebbe ora perdere di senso, in quanto, scomparendo la categoria dei figli naturali ed essendo questi equiparati in tutto e per tutto ai figli legittimi, anche il diritto di commutazione dovrebbe cessare di avere cittadinanza nel nostro ordinamento. In altri termini, i figli nati al di fuori del matrimonio del soggetto defunto non dovrebbero esser più liquidabili da quelli nati nel matrimonio: tutti costoro partecipano quindi irrimediabilmente alla comunione ereditaria.

Un altro tema ereditario che è toccato dalla riforma della filiazione naturale è quello della successione tra fratelli, qualora taluno di essi sia nato nel matrimonio del genitore defunto e talaltro sia invece nato al di fuori del matrimonio del defunto stesso. Il fatto che il riconoscimento della filiazione naturale originasse rapporti solo tra genitore e figlio riconosciuto e non tra quest'ultimo e i suoi fratelli, nati nel matrimonio dello stesso genitore, provocava che, in morte di uno di questi fratelli, il fratello superstite non potesse mai ereditare dal

fratello defunto. A questa situazione aveva però parzialmente posto rimedio la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 55 del 4 luglio 1979 nonché con la successiva sentenza n. 184 del 12 aprile 1990), sancendo che, al decesso di un "fratello naturale", l'altro fratello avrebbe potuto ereditare se il defunto non avesse lasciato coniuge, figli e altri parenti entro il sesto grado. In altri termini la Consulta aveva sancito che, prima dello Stato e in mancanza di congiunti entro il sesto grado, avrebbe potuto ereditare il fratello naturale del soggetto defunto.

Ora anche questo problema dovrebbe dunque essere superato: essendo la filiazione naturale equiparata alla filiazione legittima, se muore un soggetto che non lascia figli, i suoi fratelli ereditano sia che siano figli nati nel matrimonio del loro genitore, sia che siano figli nati al di fuori di tale matrimonio. Con la conseguenza che la presenza di fratelli naturali comprime le quote dell'eventuale coniuge superstite e di eventuali altri fratelli ed esclude la chiamata al-

l'eredità di parenti di grado ulteriore rispetto al grado dei fratelli (rispetto al defunto).

Un ultimo problema da affrontare è quello della rappresentazione. La rappresentazione è il subentro dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto qualora essi non vogliono (ad esempio, per rinuncia) o non possano (ad esempio, per premorienza) accettare l'eredità dimessa dal defunto (che ovviamente non lasci discendenti a sé superstiti). Dato che dalla previgente normativa, come già detto, non discendevano vincoli di parentela tra fratelli naturali, si rendeva impervio immaginare la rappresentazione a favore dei discendenti di Caio, quando, morendo Tizio (figlio dei coniugi Mevia e Sempronio) senza discendenti, ma lasciando il fratello naturale Caio (figlio di Sempronio, e nato al di fuori del matrimonio con Mevia), questi fosse premorto a Tizio o avesse rinunciato all'eredità di Tizio. Con la riforma dunque non sono più immaginabili limiti al subentro per rappresentazione dei discendenti di Caio allo "zio naturale" Tizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che cosa cambia

01 | LA COMMUTAZIONE

La novità più rilevante prevista dalla riforma del diritto di famiglia varata in via definitiva dalla Camera è senz'altro quella relativa al cosiddetto "diritto di commutazione", che era la principale differenza nel trattamento successorio tra figli legittimi e figli naturali: infatti, ex articolo 537, comma 2, del codice civile, «i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice valutate le circostanze personali e patrimoniali». Ora questo scambio tra bene e denaro non sarà più possibile

02 | REGIME TRA FRATELLI

Un altro tema ereditario che è toccato dalla riforma della filiazione naturale è quello della successione tra fratelli, qualora taluno di essi sia nato nel matrimonio del genitore defunto e talaltro sia invece nato al di fuori del matrimonio del defunto stesso. Il riconoscimento della filiazione naturale originava rapporti solo tra genitore e figlio riconosciuto e non tra quest'ultimo e i suoi fratelli, nati nel matrimonio dello stesso genitore. E ciò provocava che, in morte di uno di questi fratelli, il fratello superstite non potesse mai ereditare dal fratello defunto

03 | LA NOVITÀ

La presenza di fratelli naturali comprime le quote dell'eventuale coniuge superstite e di eventuali altri

fratelli ed esclude la chiamata all'eredità di parenti di grado ulteriore rispetto al grado dei fratelli (rispetto al soggetto defunto)

